



COMUNE DI BUSNAGO

(Provincia di Monza e della Brianza)

Sindaco

Sindaco

Ordinanza n. 7 del 06/05/2020

OGGETTO: APERTURA CIMITERO COMUNALE VIA RIPAMONTI

Il Sindaco

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il 30 gennaio 2020 l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'ordinanza adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020;

VISTO il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;

VISTA la successiva ordinanza del 23/02/2020 del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia;

VISTO il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTO il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all'art 1 relativo al territorio della Regione Lombardia;

TENUTO CONTO che i provvedimenti citati, al fine di contenere l'eventuale diffusione del virus COVID-19, vietano, su tutto il territorio di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;

CONSIDERATO, altresì che il D.P.C.M 9 marzo 20 all'articolo 1 dopo avere esteso a tutto il territorio nazionale le disposizioni di cui all'articolo 1 del precedente D.P.C.M del 8 marzo 2020 specifica, al comma 2, che sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

VISTO l'ultimo DPCM 26 aprile 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" il quale, a partire dal 4 maggio 2020, dà il via alla cosiddetta fase 2 riducendo le limitazioni alla mobilità individuale;

VISTO in particolare:

- all'art. 1, comma 1 lettera d) del DPCM 26 aprile 2020 che dispone il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
- all'art. 1, comma 1 lettera i) del DPCM sopra citato che consente lo svolgimento delle cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione dei congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzioni da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

VISTA l'ordinanza della Regione Lombardia n.539 del 03 maggio 2020;

RITENUTO dover dettare le disposizioni per l'accesso al Cimitero Comunale nel dispositivo riportate;

RITENUTA, altresì, nel contemperamento degli interessi contrapposti opportuna la riapertura del Cimitero Comunale di Via Ripamonti;

CONSIDERATO che il Cimitero Comunale sarà aperto – con orario estivo - nei giorni e negli orari di seguito indicati a decorrere dal 07/05/2020 e fino a successiva disposizione:

tutti i giorni ore 8:00 alle 18:30 in modo da garantire un accesso più distribuito nel tempo;

VISTO l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

VISTI gli art. 50 comma 5° del decreto Legislativo 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

L'apertura del cimitero comunale di Busnago Via Ripamonti, a decorrere dal 07.05.2020 e fino a successiva disposizione, secondo i seguenti orari:

tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 18:30.

DISPONE

Le regole comportamentali a cui tutti dovranno attenersi e che di seguito si riportano:

- 1) CHIUNQUE ACCEDA AL CIMTERO DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE MUNITO DI MASCHERINA E GUANTI;
- 2) E' VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO;
- 3) E' NECESSARIO MANTEMENTE IL DISTANZIAMENTO INERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO;
- 4) IL TEMPO DI PERMANENZA ALL'INTERNO DEL CIMTERO DEVE ESSERE LIMITATO AL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO PER PULIRE LA SEPOLTURA E PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DEI FIORI;
- 5) LE VISITE DEVONO ESSERE LIMITATE AI SOLI PARENTI;

- 6) ALL'INTERNO DEL CIMITERO NON POTRANNO PERMANERE PIÙ DI 30 PERSONE CONTEMPORANEAMENTE; IN OCCASIONE DELLE CERIMONIE FUNEBRI VERRA' DATA PRIORITA' AI PARTECIPANTI ALLA FUNZIONE;
- 7) E' FATTO DIVIETO DI ACCEDERE AL CIMITERO A CHIUNQUE HA SINTOMI INFLUENZALI O TEMPERATURA PARI O SUPERIORE AI 37,5° ;
- 8) ALL'INTERNO E SUGLI ACCESSI DEL CIMITERO DOVRANNO ESSERE APPOSTE LE REGOLE DI COMPORTAMENTO E LE INFORMATIVE PREVISTE DALLA PRESENTE ORDINANZA.

IN OCCASIONE DELLE CERIMONIE FUNEBRI

- A) LA CERIMONIA FUNEBRE POTRA' ESSERE SVOLTA AL CIMITERO;
- B) COLORO CHE HANNO PRESEZIATO AL FUNERALE (MASSIMO 15 PERSONE COME PREVISTO DAL DPCM 26.04.2020):
 - a. POSSONO RIMANERE NEL CIMITERO PER ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI TUMULAZIONE/INUMAZIONE;
 - b. ESSERE OBBLIGATORIAMENTE MUNITI DI MASCHERINA E GUANTI E MANTENERE LA DISTANZA MINIMA DI SICUREZZA DI ALMENO 1 METRO;
 - c. POSSONO SOSTARE ALL'INTERNO DEL CIMITERO IL TEMPO NECESSARIO PER LA SOLA OPERAZIONE DI TUMULAZIONE / INUMAZIONE E NON POTRANNO RECARSI IN VISITA AD ALTRE SEPOLTURE;
- C) DURANTE LE OPERAZIONI DI TUMULAZIONE / INUMAZIONE VIENE PRECLUSO L'ACCESSO AL CIMITERO AD ALTRI UTENTI NEL CASO SI RAGGIUNGA IL NUMERO TOTALE DI 30 PRESENZE NEL CIMITERO;
- D) PARENTI E CELEBRANTI DOVRANNO MANTENERSI ALLA DISTANZA DI SICUREZZA;
- E) L'ENTRATA E L'USCITA DOVRANNO AVVENIRE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO.

I Cittadini che si spostano all'interno del Comune per recarsi al cimitero devono rispettare tutte le prescrizioni previste dai DPCM e dalle ordinanze regionali e comunali vigenti;

La Polizia Locale è tenuta ad effettuare un controllo saltuario del cimitero durante le attività di sorveglianza del territorio;

AVVERTE

i sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente atto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della L. 07/08/1990 n°241 avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo nel termine di 60 gg. ed, in alternativa, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge.

DISPONE

- 1) La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio comunale e sul sito Internet del Comune di Busnago; si dispone, altresì, che alla presente ordinanza debba essere data ampia diffusione;
- 2) La presente ordinanza ha validità fino all'adozione di un nuovo provvedimento;
- 3) Che gli organi investiti di funzioni di Polizia Amministrativa come individuati dal comma 4 dell'articolo 13 della legge 689/1981 (ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria) legittimati ad operare sul territorio (Carabinieri - Corpo di Polizia Locale ecc.) svolgano funzioni di verifica del rispetto della presente ordinanza;

di trasmettere il presente provvedimento a:

- Prefettura di Monza e della Brianza;
- Comando Stazione Carabinieri di zona;
- Servizio di Polizia Locale.

Il Sindaco
Corti Marco / Arubapec S.p.a.
(sottoscritto digitalmente)